



COMUNE DI ALDENO
PROVINCIA DI TRENTO



Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

ORDINANZA n. 104 del 29/10/2026

OGGETTO: DIVIETO DI ACCENSIONE, LANCIO E SPARO DI FUOCHI D'ARTIFICIO, MORTARETTI, PETARDI, RAZZI ED ALTRI ARTICOLI PIROTECNICI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ALDENO DAL GIORNO 30/10/2026 AL GIORNO 02/11/2026

LA SINDACA

Preso atto che, in occasione dei festeggiamenti per la ricorrenza di Halloween, è pratica diffusa il lancio e lo sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, razzi e altri articoli pirotecnici.

Rilevato che tale condotta può comportare un rischio per l'incolumità pubblica, in quanto:

- può cagionare effetti traumatici e lesioni fisiche, talvolta gravi, a carico degli utilizzatori e di terze persone, anche qualora si tratti di articoli ammessi alla libera vendita ma utilizzati in modo improprio;
- è potenzialmente in grado di provocare danni al patrimonio storico, culturale, artistico e archeologico, sia per l'effetto d'urto delle esplosioni sia per il rischio di incendio connesso all'accensione incontrollata di tali prodotti;
- provoca forti stati di ansia e spavento negli animali, d'affezione e selvatici, i quali vengono terrorizzati dal frastuono;
- costituisce un potenziale innesco per incendi, con particolare pericolo in prossimità di aree alberate, sterpaglie o coperture infiammabili;
- arreca un grave disturbo alla quiete pubblica e al riposo delle persone, con particolare riferimento ai luoghi sensibili quali strutture sanitarie, di cura o di assistenza;

Richiamata a tale proposito l'ordinanza dd. 22/12/2016 del Presidente della Provincia Autonoma di Trento con la quale, stante il pericolo di incendi, è stato vietato l'utilizzo di articoli pirotecnici al di fuori dei centri abitati, demandando ai Sindaci l'adozione di appositi e analoghi provvedimenti per i territori di rispettiva competenza.

Visto l'art. 50, comma 2, del vigente Regolamento di Polizia Urbana, il quale stabilisce il divieto assoluto di usare o lanciare petardi e materiali pirotecnici in presenza di persone e di animali.

Considerato che il medesimo art. 50, al comma 3, prevede che *“l'uso di petardi e materiali pirotecnici è ammesso dalle ore nove alle dodici e dalle ore quindici alle ore ventuno, salva la deroga dalle ore zero alle ore sei del primo gennaio”*.

Visto l'art. 62, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, ai sensi del quale *“Il sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei*

relativi ordini, può richiedere al questore, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica."

Visti gli artt. 5 e 37 dello Statuto Comunale che in attuazione della normativa regionale disciplinano il potere di ordinanza sindacale.

Ritenuto pertanto necessario procedere, in via contingibile e urgente, ed in aggiunta di quanto già previsto dall'art. 50, comma 3, del sopracitato Regolamento comunale, all'istituzione di un ulteriore divieto generalizzato di utilizzo di petardi e altri materiali pirotecnici, su tutto il territorio comunale, dal giorno 30 ottobre al giorno 2 novembre 2026 inclusi, al fine di garantire l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana, la protezione degli animali e la salvaguardia della quiete pubblica in un periodo ad alto rischio di reiterazione di tali condotte.

ORDINA

1. il divieto assoluto su tutto il territorio comunale, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché nei luoghi privati ove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su proprietà altrui, di accensione, lancio, sparo e utilizzo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, razzi e altri articoli pirotecnici, anche se di libera vendita, a far data dal 30 ottobre 2026 e fino a tutto il 2 novembre 2026;

2. che, per il periodo di efficacia della presente ordinanza, il divieto di cui al punto 1 trovi applicazione anche nelle fasce orarie nelle quali l'utilizzo di petardi e materiali pirotecnici è ordinariamente consentito dall'art. 50, comma 3, del vigente Regolamento di Polizia Urbana, in ragione delle specifiche esigenze straordinarie di tutela dell'incolumità pubblica indicate nelle premesse.

AVVERTE

che la violazione sarà punita ai sensi dell'art. 50, comma 5, del vigente Regolamento di Polizia Urbana con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 54,00 ad € 324,00 secondo i criteri della L. 689/1981;

DISPONE

che l'esecuzione della presente ordinanza, nonché la vigilanza e il controllo sul rispetto delle disposizioni in essa contenute, siano affidati al Corpo di Polizia Locale Trento–Monte Bondone e agli altri organi competenti in materia di pubblica sicurezza, nell'ambito delle rispettive attribuzioni;

PRECISA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notificazione, pubblicazione o piena conoscenza del provvedimento.



LA SINDACA
dott.ssa Alida Cramerotti
firmato digitalmente*

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Comunale e trasmessa a:

Spett.le
Corpo di polizia locale di
Trento - Monte Bondone
Via Maccani n. 148
38121 = TRENTO.
“Trasmessa via PITRE”

Spett.le
Comando Stazione Carabinieri di Aldeno
Piazza C. Battisti n. 1
38060 = ALDENO.

Spett.le
Corpo di Polizia Municipale
Trento - Monte Bondone
c/o sede ALDENO

Spett.le
Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Aldeno
ALDENO.

Spett.le
PAT – Servizio Prevenzione Rischi
TRENTO. “Trasmessa via PITRE”

Spett.le
ASUIT - U.O Trentino Emergenza 118